

Ordinanza del Consiglio dei PF sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna (Ordinanza PFZ-PFL)

414.110.37

del 13 novembre 2003 (Stato 1° settembre 2022)

Il Consiglio dei PF,

visti gli articoli 27 capoverso 2 e 32 capoverso 4 della legge federale del 4 ottobre 1991¹ sui PF,

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica:

- a. al Politecnico federale di Zurigo (PFZ);
- b. al Politecnico federale di Losanna (PFL).

Sezione 2: Direzione

Art. 2 Composizione

¹ Le direzioni dei PF sono composte ciascuna di un presidente e di altri membri subordinati al presidente.

² Il presidente propone la nomina degli altri membri della direzione.

Art. 3 Compiti

¹ La direzione ha i compiti seguenti:

- a. decide in merito all'organizzazione della scuola e, in particolare, all'istituzione, alla soppressione, ai compiti e all'organizzazione di singole unità d'insegnamento e di ricerca come pure di altre unità organizzative;
- b. emana ordinanze concernenti gli studi;
- c. è responsabile di garantire la qualità e, in particolare, di valutare l'insegnamento, la ricerca e le prestazioni.

² La direzione può deliberare se è presente più della metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità è preponderante il voto del presidente.

RU 2004 319

¹ RS 414.110

³ In merito a affari non elencati al capoverso 1 decide il presidente.

Sezione 3: Membri dei PF

Art. 4 Denominazioni dei collaboratori accademici attivi nell'insegnamento e nella ricerca

Le denominazioni dei collaboratori accademici attivi nell'insegnamento e nella ricerca sono definite nell'allegato.

Art. 5 Collaboratori scientifici con funzioni direttive, collaboratori scientifici superiori

Le direzioni possono nominare collaboratori scientifici con funzioni direttive (*maître d'enseignement et de recherche*) e collaboratori scientifici superiori persone che si distinguono per il loro percorso accademico ad alto livello e che forniscono prestazioni particolarmente qualificate nell'insegnamento e nella ricerca.

Art. 6 Collaboratori scientifici

¹ I collaboratori scientifici devono essere titolari di un diploma universitario.

² Essi operano nel campo dell'insegnamento e della ricerca.

Art. 7 Collaboratori amministrativi e tecnici

I collaboratori amministrativi e tecnici svolgono compiti di supporto nel campo dell'insegnamento, della ricerca o dell'amministrazione.

Art. 8 Assistenti

¹ Gli assistenti devono essere titolari di un diploma universitario.

² Essi hanno un rapporto d'impiego retto dal diritto pubblico, di durata determinata, con un PF.

³ Essi assistono nell'insegnamento e nella ricerca il membro del corpo insegnante cui sono subordinati e approfondiscono le proprie conoscenze specifiche.

Art. 9 Professori titolari

¹ I presidenti dei PF possono proporre la nomina a professore titolare di liberi docenti, di collaboratori scientifici con funzioni direttive e di incaricati di corsi che si sono distinti per le loro prestazioni accademiche e operanti nel settore dei PF.

² I direttori degli istituti di ricerca possono proporre ai PF la nomina a professore titolare di persone attive nei loro istituti e che al tempo stesso rivestono una delle funzioni elencate al capoverso 1 in un PF.

³ I professori titolari che hanno svolto la loro attività in un PF fino al pensionamento o fino al ritiro per invalidità mantengono il proprio titolo con l'aggiunta di «emerito» o dell'abbreviazione «em.».²

Art. 10 Liberi docenti

¹ Può conseguire l'abilitazione quale libero docente chi da prova di un'attitudine particolare per l'insegnamento e la ricerca. Egli riceve dal PF la *venia legendi* che lo autorizza a tenere corsi liberi in un determinato campo d'insegnamento.

² La *venia legendi* può essere revocata se durante due anni il libero docente non ha tenuto alcun corso nel suo campo d'insegnamento specifico o se è venuto meno ai suoi obblighi. Essa scade al termine del semestre in cui il libero docente compie 65 anni.

³ I PF disciplinano la procedura per il rilascio e la revoca della *venia legendi*.

⁴ I PF possono versare ai liberi docenti un onorario per i corsi tenuti; i mandati d'insegnamento sono retti dalle disposizioni dell'articolo 17a della legge sui PF.³

Art. 10a⁴ Professors of practice

¹ I PF possono proporre al Consiglio dei PF di conferire il titolo di «professor of practice» a persone esterne che hanno un'ampia esperienza professionale e si sono distinte nel loro campo specifico. I PF assegnano loro incarichi d'insegnamento secondo l'articolo 17a della legge sui PF.

² Il Consiglio dei PF conferisce il titolo di «professor of practice» per la durata dell'attività presso il PF.

³ I professors of practice svolgono un'attività d'insegnamento. Se le circostanze, in particolare la situazione giuridica e il campo d'insegnamento, lo consentono, possono partecipare a progetti di ricerca.

⁴ Non possono assumere la direzione di tesi di dottorato. Gli altri compiti che svolgono in quest'ambito richiedono l'approvazione del dipartimento o della facoltà competente del PF.

Art. 11 Incaricati dei corsi

¹ I PF possono affidare l'insegnamento a incaricati dei corsi.

² Essi conferiscono i mandati d'insegnamento per ogni semestre.

³ ...⁵

² Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 19 mag. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 419).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 marz. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1145).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 19 mag. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 419).

⁵ Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 mar. 2009, con effetto dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1145).

Art. 12 Professori invitati, docenti ospiti

¹ I PF possono invitare scienziati e affidare loro compiti di insegnamento e ricerca.

² Le direzioni dei PF possono designarli professori invitati o docenti ospiti.

³ I PF possono indennizzarli per le attività svolte. Nel fissare l'indennità va considerata la retribuzione versata dalla scuola universitaria o dall'istituto di provenienza dell'ospite.

⁴ I mandati d'insegnamento sono retti dalle disposizioni dell'articolo 17a della legge sui PF.⁶

Art. 13⁷**Art. 14** Dottorandi

I dottorandi sono iscritti a un PF per conseguire il dottorato nel quadro di un ciclo di studi.

Art. 15 Studenti e uditori

¹ Gli studenti sono iscritti ad un PF per conseguire, nel quadro di un ciclo di studi, di uno scambio o di un perfezionamento, un diploma del PF, un diploma federale, un titolo di bachelor o di master o un certificato.

² Gli uditori sono iscritti ad un PF per seguire corsi senza l'intento di conseguire un diploma o un certificato.

Art. 16 Diritto disciplinare

Gli studenti, gli uditori e i dottorandi sottostanno al regolamento disciplinare emanato dal Consiglio dei PF.

Sezione 4: Partecipazione**Art. 17** Gruppi di membri dei PF

¹ Per esercitare i loro diritti di partecipazione i membri dei PF formano i gruppi seguenti:

- a. membri del corpo insegnante:
 1. professori ordinari,
 2. professori straordinari,
 3. professori assistenti tenure track,

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU **2009** 1145).

⁷ Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 mar. 2009, con effetto dal 1° mag. 2009 (RU **2009** 1145).

4. professori assistenti,
 5. collaboratori scientifici con funzioni direttive,
 6. professori titolari,
 7. liberi docenti,
 - 7^{bis}, 8⁸professors of practice,
 8. incaricati dei corsi,
 9. professori invitati,
 10. docenti ospiti;
- b. membri del corpo accademico intermedio senza un mandato d'insegnamento:
1. collaboratori scientifici superiori,
 2. collaboratori scientifici,
 3. assistenti,
 4. dottorandi;
- c. studenti e uditori;
- d. collaboratori amministrativi e tecnici.

² Ogni membro di un PF può far parte di un solo gruppo.

³ Se un gruppo non è rappresentato o lo è da più organizzazioni, la direzione ne definisce le modalità di partecipazione in collaborazione con l'assemblea universitaria. La direzione provvede inoltre affinché tutti i membri di un gruppo possano esercitare i loro diritti di partecipazione anche se non fanno parte di nessuna organizzazione.

Art. 18 Assemblea universitaria

¹ L'assemblea universitaria è composta pariteticamente di più rappresentanti dei singoli gruppi di membri dei PF.

² Spetta ai gruppi eleggere i propri rappresentanti.

³ L'assemblea universitaria si dota di un regolamento interno e elegge il proprio presidente e i propri organi.

Art. 19 Estensione della partecipazione

¹ Prima di prendere decisioni di interesse generale per i PF, il Consiglio dei PF e le direzioni consultano i gruppi di membri dei PF e le assemblee universitarie, nonché le unità d'insegnamento e di ricerca interessate.

² Prima di prendere decisioni riguardanti l'istituzione o la soppressione di unità d'insegnamento e di ricerca, questioni strutturali o i metodi di formazione, le direzioni consultano i gruppi di membri dei PF e le assemblee universitarie.

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 19 mag. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 419).

³ Prima di prendere decisioni riguardanti i cicli di studi e i regolamenti degli esami, le direzioni consultano le unità d'insegnamento e di ricerca interessate.

⁴ Nel settore della pianificazione, rappresentanti dei gruppi di membri dei PF fanno parte degli organi dei PF preposti alla pianificazione.

Art. 20 Procedura di partecipazione

¹ La direzione provvede a informare i gruppi di membri dei PF affinché questi possano esercitare i propri diritti di partecipazione.

² Il Consiglio dei PF consulta i gruppi di membri dei PF e le assemblee universitarie per il tramite delle direzioni. Le direzioni trasmettono al Consiglio dei PF le prese di posizione formulate.

Art. 21 Collaborazione con le associazioni del personale

Per le questioni riguardanti il personale, i PF collaborano con le associazioni del personale. La collaborazione si basa sugli accordi giusta l'articolo 13 dell'ordinanza del 15 marzo 2001⁹ sul personale del settore dei politecnici federali.

Sezione 5: Insegnamento e ricerca

Art. 22 Unità d'insegnamento e di ricerca

¹ Per adempiere ai loro compiti nel campo dell'insegnamento, della ricerca e della fornitura di prestazioni i PF si suddividono in unità d'insegnamento e di ricerca.

² Le unità d'insegnamento e di ricerca sono responsabili dell'insegnamento e della ricerca e assicurano la fornitura di prestazioni nei loro campi specifici.

³ La direzione può istituire ulteriori unità.

Art. 23 Coordinamento

¹ I PF coordinano tra di loro e con gli istituti di ricerca le attività d'insegnamento e di ricerca. In particolare coordinano:

- a. le condizioni d'ammissione agli studi;
- b. i cicli di studi;
- c. i titoli accademici;
- d. il programma accademico.

² I PF si consultano prima di emanare ordinanze concernenti gli studi.

⁹ RS 172.220.113

Art. 24 Titoli accademici

¹ I PF possono conferire i titoli accademici seguenti:

- a. diplomato (dipl. «materia» PF);
- b. bachelor (bachelor in «materia» PF Zurigo o PF Losanna);
- c. master (master in «materia» PF Zurigo o PF Losanna);
- d. dottore (dr. sc. PF Zurigo o PF Losanna).

² I PF tengono un registro comune dei titoli.

Art. 25 Borse, prestiti e esonero da tasse

¹ Le direzioni possono accordare borse e prestiti attingendo ai propri fondi.

² Esse possono esonerare i beneficiari di borse di studio e gli studenti bisognosi dal pagamento delle tasse d'iscrizione o di altra natura.

³ I dettagli sono disciplinati in un'ordinanza del Consiglio dei PF.

Art. 26 Pianificazione dei professorati

¹ I presidenti dei PF presentano semestralmente al Consiglio dei PF la pianificazione dei professorati.

² La pianificazione dei professorati tiene conto della pianificazione strategica e del piano di sviluppo del rispettivo PF.

Sezione 6: Disposizione finale**Art. 27**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

*Allegato*¹⁰
(art. 4)

Denominazioni dei collaboratori accademici attivi nell'insegnamento e nella ricerca

Italiano	Tedesco	Francese	Inglese
professore ordinario	ordentlicher Professor/ ordentliche Professorin	professeur ordinaire	full professor
professore straordinario	ausserordentliche Professor/ ausserordentliche Professorin	professeur associé	associate professor
professore assistente tenure track	Tenure-Track-Assistenz- professor/Tenure-Track- Assistenzprofessorin	professeur assistant tenure track	tenure track assistant professor
professore assistente	Assistenzprofessor/ Assistenzprofessorin	professeur assistant	assistant professor
collaboratore scienti- fico con funzioni direttive	leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter/leitende wissen- schaftliche Mitarbeiterin	maître d'enseignement et de recherche	senior scientist
collaboratore scientifico superiore	Höherer wissenschaftlicher Mitarbeiter/höhere wissen- schaftliche Mitarbeiterin	collaborateur scientifique senior	research and teaching associate
collaboratore scientifico assistente	wissenschaftlicher Mitarbeiter/ wissenschaftliche Mitarbeiterin Assistent/Assistentin	collaborateur scientifique assistant	scientist assistant
professore titolare	Titularprofessor/ Titularprofessorin	professeur titulaire	adjunct professor
libero docente	Privatdozent/Privatdozentin	privat-docent	privat docent
professor of practice	Professor of Practice	<i>professor of practice</i>	professor of practice
incaricato di corsi	Lehrbeauftragter/ Lehrbeauftragte	chargé de cours	lecturer
professore invitato	Gastprofessor/Gastprofessorin	professeur invité	visiting professor
docente ospite	Gastdozent/Gastdozentin	hôte académique	guest lecturer

¹⁰ Aggiornato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 19 mag. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 419).